

<b>AVVISO n.19120</b>	<b>29 Dicembre 2006</b>	<b>SeDeX – STRUTTURATI/ESOTICI</b>
-----------------------	-------------------------	--

Mittente del comunicato : Borsa Italiana  
Societa' oggetto dell'Avviso : BANCA ANTONVENETA  
Oggetto : Inizio negoziazione covered warrant strutturati/esotici "Banca Antonveneta" emessi nell'ambito di un programma

***Testo del comunicato***

Si veda allegato.

***Disposizioni della Borsa***

Strumenti finanziari:	<b>“Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor 3% 30/09/2021, Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor 4% 30/09/2021, Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor 5% 30/09/2021”</b>		
Emittente:	Banca Antonveneta S.p.A.		
Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Moody’s	A1	24/01/2006
	Fitch	A+	22/03/2006
Oggetto:	<b>INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA</b>		
Data di inizio negoziazioni:	<b>3 gennaio 2007</b>		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX, <i>“segmento covered warrant strutturati/esotici”</i>		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l’orario stabilito dall’art. IA.5.1.6 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l’impegno di quotazione:	Banca Antonveneta S.p.A. Codice specialist: 1479		
Modalità di liquidazione dei contratti:	liquidazione a contante garantita il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di conclusione dei contratti.		

### **CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE**

**“Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor 3% 30/09/2021, Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor 4% 30/09/2021, Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor 5% 30/09/2021”**

Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered warrant (colonna “Lotto Neg.”)
Controvalore minimo dei blocchi:	150.000 Euro
Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered warrant (colonna “N.Lotti M.M.”)
Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	periodico – trimestrale
Date di esercizio:	31/03, 30/06, 30/09 e 31/12

## **DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA**

Dal giorno 3 gennaio 2007, gli “Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor 3% 30/09/2021, Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor 4% 30/09/2021, Antonveneta Covered Warrant Cap su Euribor 5% 30/09/2021”, verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered warrant;
- Avvertenze e tabella delle Condizioni Definitive dei covered warrant;
- Regolamento dei covered warrant.

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Val. Nom.</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti MM</i>
1	IT0004153786	Q15378	418194	NTV EUR03M CAP3 ST21	Euribor 3 mesi	3	30/09/2021	5000	10000	1	5
2	IT0004153794	Q15379	418195	NTV EUR03M CAP4 ST21	Euribor 3 mesi	4	30/09/2021	5000	10000	1	10
3	IT0004153802	Q15380	418196	NTV EUR03M CAP5 ST21	Euribor 3 mesi	5	30/09/2021	5000	10000	1	20

## I. FATTORI DI RISCHIO

SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE CON ATTENZIONE LE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE, IL PROSPETTO DI BASE, CONTENENTE LA NOTA DI SINTESI, DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 21 LUGLIO 2006 A SEGUITO DI NULLA OSTA COMUNICATO CON NOTA CONSOB N. 6060689 DEL 18 LUGLIO 2006, IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 15 MAGGIO 2006 A SEGUITO DI NULLA OSTA COMUNICATO CON NOTA CONSOB N. 6041452 DEL 10 MAGGIO 2006, IVI INCLUSO MEDIANTE RIFERIMENTO, E LE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DA EMETTERE AI SENSI DELLO STESSO, PRIMA DI PRENDERE QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO, ALLO SCOPO DI PRENDERE CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DI FATTORI DI RISCHIO, GENERICI E SPECIFICI, COLLEGATI ALL'INVESTIMENTO STESSO.

IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, IL PROSPETTO DI BASE E LE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE SONO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA SEDE DELL'EMITTENTE IN PLAZZETTA FILIPPO TURATI 2, PADOVA E SONO ALTRESÌ CONSULTABILI SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE [WWW.ANTONVENETA.IT](http://WWW.ANTONVENETA.IT).

SI CONSIGLIA ALTRESÌ AGLI INVESTITORI DI PRENDERE VISIONE DEL DOCUMENTO "COVERED WARRANT" PREDISPOSTO E PUBBLICATO DALLA CONSOB NEL PROPRIO SITO, [WWW.CONSOB.IT](http://WWW.CONSOB.IT), ALLA PAGINA "INVESTOR EDUCATION"

DI SEGUITO VENGONO EVIDENZATI I FATTORI DI RISCHIO SIGNIFICATIVI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL PROSPETTO, AL FINE DI PERMETTERE UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO CONNESSO AGLI STESSI.

SI RIPRODUCONO I FATTORI DI RISCHIO PER L'INVESTITORE ESPOSTI NEL PROSPETTO CUI LE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE FANNO RIFERIMENTO.

### ***1.1. RISCHI GENERICI DELL'INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI***

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SONO CARATTERIZZATI DA UNA RISCHIOSITÀ MOLTO ELEVATA, IL CUI APPREZZAMENTO DA PARTE DELL'INVESTITORE È OSTACOLATO DALLA LORO COMPLESSITÀ. È, QUINDI, NECESSARIO CHE L'INVESTITORE CONCLUDA UN'OPERAZIONE AVENTE AD OGGETTO TALI STRUMENTI SOLO DOPO AVERNE COMPRESO LA NATURA E IL GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE ESSA COMPORTA.

L'INVESTITORE DEVE CONSIDERARE CHE LA COMPLESSITÀ DI TALI STRUMENTI PUÒ FAVORIRE L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI NON ADEGUATE. SI CONSIDERI INOLTRE CHE, IN GENERALE, LA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON È ADATTA PER MOLTI INVESTITORI. UNA VOLTA VALUTATO IL RISCHIO DELL'OPERAZIONE, L'INVESTITORE E L'INTERMEDIARIO DEVONO VERIFICARE SE L'INVESTIMENTO È ADEGUATO PER L'INVESTITORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, AGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO ED ALL'ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DI QUEST'ULTIMO.

L'ANALISI CHE SEGUE HA VALENZA GENERALE ED È VOLTA A FORNIRE UNA DESCRIZIONE DEI DIVERSI FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AD UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI QUALI QUELLI EMESSI SULLA BASE DEL PROSPETTO.

I FATTORI CHE ASSUMONO RILEVANZA IN RELAZIONE AD UN INVESTIMENTO IN COVERED WARRANT SONO DETERMINATI DA DIVERSI ELEMENTI, TUTTI CORRELATI, TRA I QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MA NON ESAUSTIVO, LA NATURA DEI COVERED WARRANT E IL SOTTOSTANTE. PRIMA DI ASSUMERE ALCUNA DECISIONE DI INVESTIMENTO NEI COVERED WARRANT È, PERTANTO, CONSIGLIABILE CHE L'INVESTITORE VALUTI ATTENTAMENTE L'ANALISI SUI RISCHI CHE SEGUE, NONCHÉ OGNI ALTRO FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO.

### ***1.1.1. OPZIONI***

LE CARATTERISTICHE DEI COVERED WARRANT, IN GENERALE, SONO QUELLE TIPICHE DEI CONTRATTI DI OPZIONE: ALTO EFFETTO LEVA, POSSIBILITÀ DI UTILIZZO PER FINALITÀ DI COPERTURA E GESTIONE DI POSIZIONI DI RISCHIO, RISCHIO LIMITATO AL PREMIO INVESTITO, FORTE REATTIVITÀ A VARIAZIONI DEL PREZZO DELLA RELATIVA ATTIVITÀ SOTTOSTANTE E ALLA VOLATILITÀ DEI MERCATI DI RIFERIMENTO.

LE OPERAZIONI IN OPZIONI COMPORTANO UN ELEVATO LIVELLO DI RISCHIO. L'INVESTITORE CHE INTENDA NEGOZIARE OPZIONI DEVE PRELIMINARMENTE COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO DELLE TIPOLOGIE DI CONTRATTI CHE INTENDE NEGOZIARE (PUT E CALL).

L'ACQUISTO DI UN'OPZIONE È UN INVESTIMENTO ALTAMENTE VOLATILE ED È MOLTO ELEVATA LA PROBABILITÀ CHE L'OPZIONE GIUNGA A SCADENZA SENZA ALCUN VALORE. IN TAL CASO, L'INVESTITORE AVRÀ PERSO L'INTERA SOMMA UTILIZZATA PER L'ACQUISTO DELL'OPZIONE STESSA. (C.D. "PREMIO").

A SEGUITO DELL'ACQUISTO DI UN'OPZIONE, L'INVESTITORE PUÒ MANTENERE LA POSIZIONE FINO A SCADENZA O EFFETTUARE UN'OPERAZIONE DI SEGNO INVERSO, OPPURE, PER LE OPZIONI DI TIPO "AMERICANO", ESERCITARLA PRIMA DELLA SCADENZA.

L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE PUÒ COMPORTARE O IL REGOLAMENTO IN DENARO DI UN DIFFERENZIALE PARI, IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI COVERED WARRANT, AD UN DIFFERENZIALE TRA IL PREZZO DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE E IL PREZZO DI ESERCIZIO (STRIKE), AD UN IMPORTO DI DENARO FISSO E PREDETERMINATO, OPPURE CONSISTENTE NELL'ACQUISTO O LA CONSEGNA DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE.

UN INVESTITORE CHE SI ACCINGESSE AD ACQUISTARE UN'OPZIONE CALL RELATIVA AD UN'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE IL CUI PREZZO DI MERCATO FOSSE MOLTO INFERIORE AL PREZZO A CUI RISULTEREBBE CONVENIENTE ESERCITARE L'OPZIONE (DEEP OUT OF THE MONEY), DEVE CONSIDERARE CHE LA POSSIBILITÀ CHE L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE



DIVENTI PROFITTEVOLE È REMOTA. PARIMENTI, LA STESSA EVENTUALITÀ DEVE ESSERE TENUTA IN CONSIDERAZIONE DALL'INVESTITTORE CHE SI ACCINGESSE AD ACQUISTARE UN'OPZIONE PUT RELATIVA AD UN'ATTIVITÀ IL CUI PREZZO DI MERCATO FOSSE MOLTO SUPERIORE AL PREZZO A CUI RISULTEREBBE CONVENIENTE ESERCITARLA.

### **1.1.2. RISCHI GENERICI DI INVESTIMENTO IN COVERED WARRANT**

PUR PRESENTANDO CARATTERISTICHE TIPICHE DEI CONTRATTI DI OPZIONE, I COVERED WARRANT, TUTTAVIA, RISPETTO ALLE OPZIONI, DI REGOLA, PRESENTANO UNA DURATA SUPERIORE A QUELLA TIPICA DELLE OPZIONI E RICHIEDONO UN INVESTIMENTO MINIMO INFERIORE A QUELLO RICHIESTO PER UN INVESTIMENTO IN OPZIONI.

I COVERED WARRANT SONO STRUMENTI FINANZIARI GENERALMENTE EMESSI DA INTERMEDIARI SOTTOPOSTI A VIGILANZA PRUDENZIALE (AD ESEMPIO, BANCHE) E QUOTATI SU MERCATI REGOLAMENTATI. I COVERED WARRANT SONO TITOLI NEGOZIABILI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI BORSA NEL COMPARTO DENOMINATO MERCATO TELEMATICO DEI SECURITISED DERIVATIVES, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA (IL "COMPARTO SEDEX"). TALI STRUMENTI FINANZIARI POSSONO CONSIDERARSI OPZIONI CARTOLARIZZATE, LIBERAMENTE TRASFERIBILI.

IL COVERED WARRANT ATTRIBUISCE AL PORTATORE IL DIRITTO, MA NON L'OBBLIGO, DI ACQUISTARE (CALL) O DI VENDERE (PUT) AD UN PREZZO PREDETERMINATO (STRIKE PRICE O PREZZO BASE) UNA CERTA QUANTITÀ DI AZIONI, OBBLIGAZIONI, TASSI DI INTERESSE, VALUTE, MERCI O RELATIVI INDICI (LE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI), ALLA (FACOLTÀ DI TIPO "EUROPEO") O ENTRO (FACOLTÀ DI TIPO "AMERICANO") LA DATA DI SCADENZA.

IN CASO DI ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ, I COVERED WARRANT POSSONO PREVEDERE IL TRASFERIMENTO FISICO DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE, A FRONTE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO O DI VENDITA RAPPRESENTATO DALLO STRIKE PRICE; PIÙ FREQUENTEMENTE, TUTTAVIA, I COVERED WARRANT PREVEDONO LA LIQUIDAZIONE IN CONTANTI DI UN DIFFERENZIALE. IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI COVERED WARRANT, IL DIFFERENZIALE PUÒ CONSISTERE IN: (I) UN DIFFERENZIALE, CHE È DATO DALLA DIFFERENZA FRA IL PREZZO DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE E LO STRIKE PRICE (IN CASO DI CALL WARRANT) OPPURE DALLA DIFFERENZA FRA LO STRIKE PRICE E IL PREZZO DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE (IN CASO DI PUT WARRANT); (II) UN DIFFERENZIALE, CHE È DATO DALLA DIFFERENZA FRA IL PREZZO DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE E LO STRIKE PRICE (IN CASO DI CALL WARRANT) OPPURE DALLA DIFFERENZA FRA LO STRIKE PRICE E IL PREZZO DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE (IN CASO DI PUT WARRANT), IL CUI VALORE MASSIMO NON PUÒ ECCEDERE UN DETERMINATO LIVELLO (RISPETTIVAMENTE, CALL SPREAD O PUT SPREAD), CON ESCLUSIONE DELL'EVENTUALE PORZIONE DI DIFFERENZA ECCEDENTE TALE LIVELLO; (III) UN IMPORTO DI DENARO FISSO E PREDETERMINATO (REBATE), DOVUTO AL SUPERAMENTO DI UN DETERMINATO LIVELLO DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE IN RIALZO (DIGITAL CAP) OPPURE IN RIBASSO (DIGITAL FLOOR).

L'ACQUISTO DI UN COVERED WARRANT È UN INVESTIMENTO ALTAMENTE VOLATILE ED È MOLTO ELEVATA LA PROBABILITÀ CHE IL COVERED WARRANT GIUNGA A SCADENZA SENZA ALCUN VALORE. IN TAL CASO, L'INVESTITTORE AVRÀ PERSO L'INTERA SOMMA UTILIZZATA PER L'ACQUISTO DEL COVERED WARRANT PIÙ LE COMMISSIONI.



**I.2. RISCHI SPECIFICI DI INVESTIMENTO NEGLI "ANTONVENETA COVERED WARRANT CAP E FLOOR, CAP SPREAD E FLOOR SPREAD, DIGITAL CAP E DIGITAL FLOOR, PAYER E RECEIVER SU TASSI DI INTERESSE"**

**I.2.1. CARATTERISTICHE DEGLI ANTONVENETA COVERED WARRANT CAP E FLOOR, CAP SPREAD E FLOOR SPREAD, DIGITAL CAP E DIGITAL FLOOR, PAYER E RECEIVER SU TASSI DI INTERESSE**

IL PROSPETTO RIGUARDA L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE NEL COMPARTO SEDEX DEGLI "ANTONVENETA COVERED WARRANT CAP E FLOOR, CAP SPREAD E FLOOR SPREAD, DIGITAL CAP E DIGITAL FLOOR, PAYER E RECEIVER SU TASSI DI INTERESSE" (I "WARRANT"). L'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE ALLA CUI PERFORMANCE SONO LEGATI I WARRANT È COSTITUITA DA UNO DEI SEGUENTI TASSI DI INTERESSE, COSÌ COME DI VOLTA IN VOLTA INDICATO NELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE A CIASCUNA SERIE DI WARRANT, AVENTE UNA DURATA CORRISPONDENTE AL PERIODO INDIVIDUATO DALL'EMITTENTE, NELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE (IL "TASSO DI RIFERIMENTO"): EURIBOR, USD LIBOR, CHF LIBOR, JPY LIBOR, GBP LIBOR, SWAP RATE EUR, SWAP RATE USD, SWAP RATE GBP, SWAP RATE JPY, SWAP RATE CHF.

IL TASSO DI RIFERIMENTO, COME INDIVIDUATO IN OCCASIONE DI CIASCUNA EMISSIONE DI SERIE DI WARRANT, È NORMALMENTE DISPONIBILE SUI CIRCUITI INFORMATIVI REUTERS E BLOOMBERG, NONCHÉ SUI MAGGIORI QUOTIDIANI ECONOMICI A DIFFUSIONE NAZIONALE, QUALE IL SOLE 24 ORE, E VIENE RILEVATO DALL'EMITTENTE SECONDO LE NORME STABILITE NEL REGOLAMENTO.

CIASCUNA DELLE OPZIONI INCORPORATE IN UN WARRANT HA UN PERIODO DI VITA DIFFERENTE, DI VOLTA IN VOLTA DETERMINATO DALL'EMITTENTE NELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE A CIASCUNA SERIE DI WARRANT (DENOMINATO "PERIODO DI RIFERIMENTO"). NEL CASO DEI WARRANT CAP, WARRANT FLOOR, WARRANT CAP SPREAD, WARRANT FLOOR SPREAD, WARRANT DIGITAL CAP E WARRANT DIGITAL FLOOR, IL PERIODO DI RIFERIMENTO CORRISPONDE AL PERIODO, INDIVIDUATO DALL'EMITTENTE, IN RELAZIONE AL QUALE VIENE CALCOLATO IL TASSO DI INTERESSE.

I WARRANT SONO COVERED WARRANT DI TIPO COSIDDETTO ESOTICO, IN QUANTO INCORPORANO UNA O PIÙ OPZIONI CALL - PER I CAP, CAP SPREAD, DIGITAL CAP E PAYER - O PUT - PER I FLOOR, FLOOR SPREAD, DIGITAL FLOOR E RECEIVER - DI TIPO EUROPEO, ESERCITABILI, CIASCUNA, ALLA RISPETTIVA DATA DI SCADENZA, OVVERO VALUTABILI MEDIANTE MODELLI COMPLESSI NON RICONDUCIBILI ALLA TRADIZIONALE FORMULA DI BLACK E SCHOLES.

I WARRANT CAP, WARRANT FLOOR, WARRANT CAP SPREAD, WARRANT CAP FLOOR, WARRANT DIGITAL CAP E WARRANT DIGITAL FLOOR INCORPORANO UNA PLURALITÀ DI OPZIONI E, PERTANTO, PRESENTANO TANTI PERIODI DI RIFERIMENTO QUANTE SONO LE OPZIONI IVI INCORPORATE. PER CONVERSO, I WARRANT PAYER E I WARRANT RECEIVER INCORPORANO UN'UNICA OPZIONE E, PERTANTO, PRESENTANO UN UNICO PERIODO DI RIFERIMENTO.

NEL CASO DI UN WARRANT CON UNA PLURALITÀ DI OPZIONI, IL PERIODO DI RIFERIMENTO RELATIVO ALLA PRIMA OPZIONE HA INIZIO ALLA RELATIVA DATA DI EMISSIONE E TERMINA IL GIORNO DI CALENDARIO PRECEDENTE LA DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'OPZIONE SUCCESSIVA, IN MODO TALE CHE CIASCUNA OPZIONE HA UN PERIODO DI VITA E UNA SCADENZA DIVERSI E SUCCESSIVI NEL TEMPO. I

WARRANT, PERTANTO, INCORPORANO TANTE OPZIONI QUANTI SONO I PERIODI DI RIFERIMENTO ALL'INTERNO DELLA VITA DI UN WARRANT, DALLA DATA DI EMISSIONE FINO ALLA DATA DI SCADENZA, E DI CONVERSO AL TERMINE DI CIASCUN PERIODO DI RIFERIMENTO ESISTE UNA UNICA OPZIONE IN SCADENZA.

NEL CASO DI UN WARRANT CON UN'UNICA OPZIONE, QUINDI, IL PERIODO DI RIFERIMENTO COINCIDE CON IL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI EMISSIONE E LA DATA DI SCADENZA DEL WARRANT STESSO.

CIASCUNA DELLE OPZIONI EUROPEE INCORPORATE IN UN WARRANT PUÒ ESSERE ESERCITATA, CON LE MODALITÀ DI SEGUITO DESCRITTE, L'ULTIMO GIORNO LAVORATIVO BANCARIO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO IN CUI ESSA SCADE (CIASCUNA, UNA "DATA DI ESERCIZIO").

L'ACQUISTO DI UN WARRANT PERMETTE ALL'INVESTITORE DI SFRUTTARE UNA DETERMINATA ASPETTATIVA DI MERCATO SUL FUTURO ANDAMENTO DEI TASSI D'INTERESSE. DIETRO PAGAMENTO DEL PREMIO L'INVESTITORE ACQUISTA IL DIRITTO INCORPORATO NEL WARRANT; IL PREMIO PERTANTO RAPPRESENTA LA PERDITA MASSIMA ALLA QUALE PUÒ ANDARE INCONTRO L'INVESTITORE NEL CASO IN CUI LE SUE ASPETTATIVE DI MERCATO NON RISULTINO REALIZZATE. IN TERMINI FINANZIARI, I WARRANT SONO SEMPRE RAPPRESENTATIVI DI POSIZIONI "LUNGHE" SULLE OPZIONI CORRISPONDENTI, OVVERO IL POSSESSORE ACQUISTA IL DIRITTO DELL'OPZIONE CORRISPONDENTE.

PIÙ IN DETTAGLIO, RELATIVAMENTE AI WARRANT OGGETTO DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE:

- **WARRANT CAP:** QUESTI STRUMENTI RAPPRESENTANO RISPETTIVAMENTE L'EQUIVALENTE DELLE TRADIZIONALI OPZIONI CALL SU AZIONI O INDICI AZIONARI. NEL CASO DEL WARRANT CAP, L'INVESTITORE ACQUISTA IL DIRITTO DI RICEVERE UN PAGAMENTO PROPORZIONALE ALL'EVENTUALE DIFFERENZA TRA UN TASSO DI RIFERIMENTO E IL LIVELLO DI ESERCIZIO (CD. STRIKE). L'ENTITÀ DEL DIFFERENZIALE (CD. PAYOFF) È PROPORZIONALE ALLA DURATA DEL PERIODO RELATIVO AL TASSO DI RIFERIMENTO (IN IPOTESI NEL CASO DEL TASSO EURIBOR A 6 MESI, CON PERIODI DI RIFERIMENTO SEMESTRALI, IL PAYOFF DOVRÀ ESSERE DIVISO PER 2 POICHÉ I TASSI DI INTERESSE SONO SEMPRE CALCOLATI SU BASE ANNUALE).

ESEMPLIFICANDO, UN INVESTITORE CHE ACQUISTI PER € 180 UN WARRANT CAP SUL TASSO EURIBOR A 6 MESI, VALORE NOMINALE € 5.000, CON PERIODI DI RIFERIMENTO SEMESTRALI E STRIKE PARI AL 3,00%, A CIASCUNA DATA DI ESERCIZIO, IN PRESENZA DI UN TASSO EURIBOR A 6 MESI PARI AL 3,50%, RICEVERÀ UN PAYOFF PARI A:

$$5000 \times \frac{3,50\% - 3,00\%}{2} = 12,50$$

L'INVESTITORE NON AVRÀ DIRITTO AD ALCUN PAYOFF NEL CASO IN CUI IL TASSO EURIBOR A 6 MESI RISULTI PARI O INFERIORE AL 3,00%.

SI PUÒ QUINDI AFFERMARE CHE CHI INVESTE IN UN WARRANT CAP HA UN'ASPETTATIVA RIALZISTA SULL'ANDAMENTO DEL TASSO DI RIFERIMENTO E QUINDI, COME CONSEGUENZA, INCASSA UN PAYOFF SE IL TASSO DI RIFERIMENTO SALE OLTRE LO STRIKE. ESSENDO UN WARRANT CON UNA PLURALITÀ DI OPZIONI E QUINDI CON DIVERSI PERIODI DI RIFERIMENTO, LA POSIZIONE DELL'INVESTITORE RISULTERÀ IN UTILE SE LA SOMMA DEI PAYOFF INCASSATI IN CIASCUNA DATA DI ESERCIZIO È

SUPERIORE AL PREZZO (CD. PREMIO) CORRISPOSTO PER L'ACQUISTO DEL WARRANT (NELL'ESEMPIO € 180).

- ❖ L'INVESTITORE PERDERÀ COMPLETAMENTE IL PREMIO CORRISPOSTO PER ACQUISTARE IL WARRANT CAP SE, A CIASCUNA DATA DI ESERCIZIO, IL TASSO EURIBOR A 6 MESI RISULTI PARI O INFERIORE AL 3,00%.
- ❖ L'INVESTITORE PERDERÀ PARZIALMENTE IL PREMIO CORRISPOSTO PER ACQUISTARE IL WARRANT CAP SE LA SOMMA DEI PAYOFF INCASSATI IN CIASCUNA DATA DI ESERCIZIO È INFERIORE AL PREMIO PAGATO PER L'ACQUISTO DEL WARRANT (IN QUESTO CASO LA PERDITA È PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL PREMIO CORRISPOSTO E LA SOMMA DEI PAYOFF INCASSATI);

\* \* \* \* \*

I VALORI RIPORTATI NEGLI ESEMPI PRECEDENTI SONO PRIVI DI QUALSIASI RIFERIMENTO ALLA REALTÀ DEL MERCATO E NON DEVONO CONSIDERARSI IN ALCUN MODO RAPPRESENTATIVI DEI VALORI DI MERCATO DEI WARRANT, DELLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI AGLI STESSI O DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI VOLTA IN VOLTA RICHIAMATI, ESSENDO GLI STESSI STATI UTILIZZATI STRUMENTALMENTE PER RENDERE GLI ESEMPI RELATIVI AI WARRANT PIÙ SEMPLICI E QUINDI DI PIÙ FACILE ED IMMEDIATA COMPrensIONE. SI RIMANDA AI PARAGRAFI SUCCESSIVI PER LA DETERMINAZIONE PUNTUALE DELLE CONDIZIONI DEI WARRANT.

### ***1.2.2. DIRITTI SPETTANTI A FRONTE DELL'ESERCIZIO DELLE OPZIONI INCORPORATE NEI WARRANT***


A FRONTE DELL'ESERCIZIO, I WARRANT NON CONFERISCONO AL PORTATORE DEGLI STESSI (IL "TITOLARE") ALCUN DIRITTO ALLA CONSEGNA - ALLA DATA DI ESERCIZIO DI CIASCUNA OPZIONE INCORPORATA - DI TITOLI O DI ALTRI VALORI SOTTOSTANTI, MA ESCLUSIVAMENTE IL DIRITTO A RICEVERE, ALLA RISPETTIVA DATA DI ESERCIZIO DI CIASCUNA OPZIONE, IL PAGAMENTO DI UN DETERMINATO AMMONTARE DI DENARO (IL "DIFFERENZIALE").

ESSENDO STRUMENTI DERIVATI, I WARRANT, INOLTRE, NON ATTRIBUISCONO AL TITOLARE DEGLI STESSI ALCUN DIRITTO AL RIMBORSO PARI AL VALORE NOMINALE DEGLI STESSI, OVVERO ALCUN DIRITTO AD ALTRI RENDIMENTI DIVERSI DAL PAGAMENTO DEL DIFFERENZIALE, SE DOVUTO, ALLA DATA DI ESERCIZIO.

E' DA SEGNALARE, PERTANTO, IL RISCHIO TIPICO DELL'INVESTIMENTO IN TALI STRUMENTI FINANZIARI, CONSISTENTE NELLA POSSIBILITÀ CHE IL CAPITALE INVESTITO POSSA NON ESSERE RECUPERATO IN TUTTO O IN PARTE, QUALORA LE FLUTTUAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE NON DIANO LUOGO AD UN DIFFERENZIALE POSITIVO.

### ***1.2.3. ESERCIZIO AUTOMATICO ED ESERCIZIO IN ECCEZIONE***

LE SINGOLE OPZIONI CALL O PUT INCORPORATE NEI WARRANT VERRANNO RITENUTE AUTOMATICAMENTE ESERCITATE ALLA RISPETTIVA DATA DI ESERCIZIO, SE A TALE DATA IL DIFFERENZIALE RISULTA DI SEGNO POSITIVO. L'EMITTENTE PROVVEDERÀ, QUINDI, SENZA LA NECESSITÀ DI UN'APPOSITA RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE, AD ACCREDITARE SUL CONTO DEL TITOLARE DEL WARRANT, SECONDO LE MODALITÀ E NEI TERMINI INDICATI NEL REGOLAMENTO, L'AMMONTARE CORRISPONDENTE AL DIFFERENZIALE DOVUTO ALLA DATA DI ESERCIZIO SULLA SINGOLA OPZIONE.



IN OGNI CASO, A CIASCUN TITOLARE DI WARRANT È RICONOSCIUTA LA FACOLTÀ DI RINUNCIARE ALL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE PRIMA DELLA RISPETTIVA DATA DI ESERCIZIO, E AL CONSEGUENTE RICEVIMENTO DEL DIFFERENZIALE SPETTANTE IN RELAZIONE A TALE OPZIONE, MEDIANTE L'INVIO ALL'EMITTENTE DI UN'APPOSITA COMUNICAZIONE SCRITTA IRREVOCABILE (LA "DICHIAZIONE DI ESERCIZIO IN ECCEZIONE") SECONDO LE MODALITÀ ED ENTRO I TERMINI INDICATI NEL REGOLAMENTO; NE CONSEGUE CHE, NEL CASO IN CUI IL TITOLARE DI WARRANT ESERCITI TALE FACOLTÀ IN RELAZIONE AD UNA DATA OPZIONE INCORPORATA NEL WARRANT STESSO, MEDIANTE L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO IN ECCEZIONE, IL TITOLARE DEL WARRANT PERDE DEFINITIVAMENTE IL DIRITTO A RICEVERE IL DIFFERENZIALE SPETTANTE SU TALE OPZIONE. LA FUNZIONE DI TALE DIRITTO DI RINUNCIA A FAVORE DELL'INVESTITORE HA IL SUO FONDAMENTO PRINCIPALE NELLA POSSIBILITÀ CHE, IN TALUNI CASI, I COSTI DI TRANSAZIONE RELATIVI ALL'ESERCIZIO (AD ESEMPIO, COMMISSIONI FISSE PRATICATE DALL'INTERMEDIARIO DELL'INVESTITORE) SIANO SUPERIORI AL DIFFERENZIALE PERCEPITO AD UNA DATA DI ESERCIZIO.

E' DA RILEVARE, TUTTAVIA, CHE L'ESERCIZIO O IL MANCATO ESERCIZIO DELL'OPZIONE ALLA CORRISPONDENTE DATA DI ESERCIZIO NON PREGIUDICA IL DIRITTO DEL TITOLARE DEL WARRANT A ESERCITARE O RINUNCIARE ALL'ESERCIZIO DI OGNI ALTRA OPZIONE INCORPORATA NELLO STESSO WARRANT, ALLA RISPETTIVA DATA DI ESERCIZIO, FINO ALLA DATA DI SCADENZA DEL TITOLO STESSO.

ALLA DATA DI SCADENZA, CIASCUN WARRANT SARÀ CONSIDERATO SCADUTO E NON PIÙ RAPPRESENTATIVO DI ALCUN DIRITTO DEL TITOLARE DELLO STESSO VERSO L'EMITTENTE O QUALSIASI ALTRO SOGGETTO.

#### ***1.2.4. RISCHIO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE***

L'INVESTIMENTO NEI WARRANT COMPORTA RISCHI CONNESSI AL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE, COSTITUITA DAL TASSO DI INTERESSE, COME DI VOLTA IN VOLTA INDICATO DALL'EMITTENTE, IN OCCASIONE DI CIASCUNA EMISSIONE DI SERIE DI WARRANT.


OGNI VARIAZIONE POSITIVA O NEGATIVA DI TALE PARAMETRO, QUINDI, SI RIFLETTERÀ SUL RENDIMENTO ATTESO DEI WARRANT, DANDO LUOGO AD UNA VARIAZIONE PIÙ CHE PROPORZIONALE DELLO STESSO (EFFETTO LEVA).

L'INDICIZZAZIONE DEI WARRANT RISPETTO AL TASSO DI INTERESSE, INOLTRE, COMPORTA CHE L'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE SUL VALORE DI MERCATO DEI WARRANT SARÀ TANTO PIÙ SIGNIFICATIVA QUANTO MAGGIORE È LA VITA RESIDUA DEL TITOLO.

L'INVESTIMENTO NEI WARRANT, PERTANTO, SARÀ OPPORTUNO PER INVESTITORI CHE ABLANO ESPERIENZA IN OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI IL CUI VALORE È LEGATO A QUELLO DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE DEI WARRANT.

#### ***1.2.5. RISCHIO DI CAMBIO***

CON RIFERIMENTO AI WARRANT PER I QUALI LA VALUTA IN CUI DEVE INTENDERSI DENOMINATO IL TASSO DI INTERESSE (DENOMINATA VALUTA DI DENOMINAZIONE) SIA DIVERSA DALL'EURO, ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RISCHIO QUI ACCENNATE DEVE ESSERE AGGIUNTO IL COSIDDETTO "RISCHIO DI CAMBIO", VALE A DIRE LA POSSIBILITÀ CHE LE FLUTTUAZIONI POSITIVE O NEGATIVE DEL TASSO DI CAMBIO TRA LA VALUTA CONSIDERATA



E L'EURO INFLUENZINO ANCHE SIGNIFICATIVAMENTE IL VALORE DEL DIFFERENZIALE A CUI L'INVESTITORE HA DIRITTO.

IN TALI CASI IL CAMBIO DI RIFERIMENTO APPLICABILE DI VOLTA IN VOLTA SARÀ IL TASSO UFFICIALE DI CAMBIO TRA L'EURO E LA VALUTA DI DENOMINAZIONE REGISTRATO IN CIASCUN GIORNO DI RILIEVO DALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AL REGOLAMENTO ALLEGATO AL PROSPETTO.

#### ***1.2.6. MODIFICHE AL REGOLAMENTO***

L'EMITTENTE SI RISERVA IL DIRITTO DI INTEGRARE E MODIFICARE SENZA IL CONSENSO DEI TITOLARI DEI WARRANT, PREVIA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E BORSA ITALIANA, LE CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO IN CASO DI: (I) ERRORI MATERIALI DI CALCOLO O DI ORTOGRAFIA O QUALSIASI ALTRO ERRORE MATERIALE E (II) CONDIZIONI PALESEMENTE INCOMPLETE O CONTRADDITTORIE. TALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE SONO CONSENTITE SOLO SE LE STESSE NON PEGGIORINO, NELLA SOSTANZA, LA POSIZIONE ECONOMICA DEL TITOLARE DEI WARRANT. LE INTEGRAZIONI E LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO VERRANNO RESE NOTE DALL'EMITTENTE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NEL REGOLAMENTO STESSO.


#### ***1.2.7. RISCHIO DI LIQUIDITÀ***

I WARRANT POSSONO PRESENTARE TEMPORANEI PROBLEMI DI LIQUIDITÀ TALI DA RENDERE DIFFICOLTOSO O NON CONVENIENTE PER IL TITOLARE DEGLI STESSI RIVENDERE SUL MERCATO I WARRANT OVVERO DETERMINARNE CORRETTAMENTE IL VALORE.

PERALTRO L'EMITTENTE, IN QUALITÀ DI MARKET MAKER, ASSUME L'IMPEGNO, DI CUI ALL'ARTICOLO 2.2.22 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA (IL "REGOLAMENTO DI BORSA"), DI ESPORRE NEL COMPARTO SEDEX PREZZI DI ACQUISTO E DI VENDITA CHE NON SI DISCOSTINO TRA LORO IN MISURA SUPERIORE AL DIFFERENZIALE MASSIMO INDICATO NELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DI BORSA (LE "ISTRUZIONI DI BORSA") (OBBLIGHI DI SPREAD), PER UN QUANTITATIVO DI WARRANT STABILITO DALLA BORSA ITALIANA ED ALMENO PARI AL LOTTO MINIMO DI NEGOZIAZIONE, E SECONDO LA TEMPSTICA SPECIFICATA NELLE ISTRUZIONI DI BORSA.

CON RIGUARDO AI PREDETTI OBBLIGHI DI MARKET MAKER ASSUNTI DALL'EMITTENTE, LO STESSO SI RISERVA LA FACOLTÀ DI NOMINARE UN SOGGETTO TERZO, CON L'INCARICO DI PROVVEDERE ALL'ADEMPIMENTO DI TALI OBBLIGHI; NEL CASO IN CUI BANCA ANTONVENETA SI AVVALGA DI TALE FACOLTÀ, ESSA PROVVEDERÀ A DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE A BORSA ITALIANA COME PREVISTO DALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2.2.22 DEL REGOLAMENTO DI BORSA.

SI SEGNA PERALTRO CHE, AI SENSI DELLE VIGENTI ISTRUZIONI DI BORSA, I WARRANT SARANNO AUTOMATICAMENTE CANCELLATI DALLA QUOTAZIONE IN CORRISPONDENZA DEL LORO ULTIMO GIORNO DI RILIEVO, RELATIVO ALL'ULTIMO PERIODO DI RIFERIMENTO AD ESSI APPLICABILE. A SEGUITO DI TALE EVENTO, DUNQUE, GLI OBBLIGHI DI MARKET MAKER ASSUNTI DALL'EMITTENTE CESSERANNO, E LA LIQUIDITÀ DEI WARRANT SARÀ PARI A QUELLA DI OGNI ALTRO TITOLO, AVENTE ANALOGHE CARATTERISTICHE, NON QUOTATO.



### ***1.2.8. ASSENZA DI GARANZIE SPECIFICHE DI PAGAMENTO***

I PAGAMENTI DOVUTI IN CONNESSIONE AI WARRANT NON SONO GARANTITI DA SOGGETTI DIVERSI DALL'EMITTENTE.

I WARRANT NON RIENTRANO TRA LE FORME DI RACCOLTA COPERTE DALLA GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI.

### ***1.2.9. CONFLITTI DI INTERESSE***

L'EMITTENTE SVOLGE LA FUNZIONE DI AGENTE DI CALCOLO E DI MARKET MAKER. INOLTRE L'EMITTENTE E LE SOCIETÀ ALLO STESSO COLLEGATE POSSONO ESSERE CONTROPARTI IN OPERAZIONI RIGUARDANTI IL SOTTOSTANTE PER CONTO PROPRIO O PER CONTO TERZI E POSSONO ANCHE CONCLUDERE OPERAZIONI DI COPERTURA AVENTI AD OGGETTO IL SOTTOSTANTE. IN TUTTI I CASI SOPRA DESCRITTI È QUINDI IPOTIZZABILE IL VERIFICARSI DI UN CONFLITTO DI INTERESSI.

### ***1.2.10. EVENTI RILEVANTI***

#### ***1.2.10.1. EVENTI RILEVANTI RELATIVI AL TASSO DI INTERESSE***

IL REGOLAMENTO PREVEDE CHE:

(1) OVE IL TASSO DI INTERESSE NON VENGA PIÙ CALCOLATO A CURA DEL RISPETTIVO ENTE DI CALCOLO, MA DA ALTRO ENTE CHE ABBA ALL'UOPO SOSTITUITO L'ENTE DI CALCOLO, IL DIFFERENZIALE SARÀ CALCOLATO SULLA BASE DEL LIVELLO DI RIFERIMENTO DEL TASSO DI INTERESSE COME DETERMINATO E PUBBLICATO DA TALE ENTE SOSTITUTIVO, ED OGNI RIFERIMENTO, CONTENUTO NEL RELATIVO REGOLAMENTO, RELATIVO ALL'ENTE DI CALCOLO, VERRÀ RIFERITO, SE IL CONTESTO LO CONSENTE, A TALE ENTE SOSTITUTIVO.


(2) OVE IL TASSO DI INTERESSE SIA CANCELLATO O SOSTITUITO, E, SECONDO IL PRUDENTE APPREZZAMENTO DELL'EMITTENTE, NON SIA POSSIBILE DETERMINARE UN TASSO DI INTERESSE SOSTITUTIVO, L'EMITTENTE E UN ESPERTO NOMINATO DALLO STESSO CONTINUERANNO A CALCOLARE E A PUBBLICARE IL TASSO DI INTERESSE SULLA BASE DELLA VECCHIA STRUTTURA DELLO STESSO E DELL'ULTIMO LIVELLO CALCOLATO. IN ALTERNATIVA, L'EMITTENTE SI LIBERERÀ DAI PROPRI OBBLIGHI RELATIVI AI WARRANT RICONOSCENDO AI TITOLARI UN CONGRUO VALORE DI MERCATO DEI WARRANT CALCOLATO SULLA BASE DEI VALORI RILEVATI PER IL TASSO DI INTERESSE SOTTOSTANTE NEGLI ULTIMI DIECI GIORNI PRIMA CHE NE VENISSE CESSATO IL CALCOLO. IL VALORE DEI WARRANT COSÌ DETERMINATO, NONCHÉ I MODI E I TEMPI CON CUI VERRÀ CORRISPOSTO, VERRÀ COMUNICATO AI TITOLARI SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AL RELATIVO REGOLAMENTO.

#### ***1.2.10.2. EVENTI RILEVANTI RELATIVI AL CAMBIO DI RIFERIMENTO***

IL REGOLAMENTO PREVEDE CHE:

(1) NEL CASO IN CUI, PER QUALSIASI MOTIVO, IL LIVELLO DI RIFERIMENTO SIA DEFINITO NEL GIORNO DI RILIEVO IN UN MOMENTO DIVERSO DALL'ORA INDICATA NEL RELATIVO REGOLAMENTO, IL CAMBIO DI RIFERIMENTO APPLICABILE SARÀ QUELLO PUBBLICATO AL MOMENTO IN CUI IL LIVELLO DI RIFERIMENTO SARÀ DEFINITO DALL'ENTE DI CALCOLO.


(2) SE NEL GIORNO DI RILIEVO IL CAMBIO DI RIFERIMENTO NON È PUBBLICATO COME SOPRA, L'EMITTENTE RICHIEDERÀ A QUATTRO MAGGIORI BANCHE INTERNAZIONALI (IN



CUI NON SARÀ INCLUSO L'EMITTENTE), A SUA SCELTA, DI QUOTARE UN PREZZO DI OFFERTA PER 1 EURO, ESPRESSO NELLA VALUTA DI DENOMINAZIONE NELLA QUALE I TASSI DI INTERESSE SONO ESPRESSI, AL MOMENTO IN CUI IL LIVELLO DI RIFERIMENTO È DEFINITO DALL'ENTE DI CALCOLO, E CALCOLERÀ LA MEDIA ARITMETICA TRA I DIVERSI PREZZI INDICATI. IL CAMBIO DI RIFERIMENTO SARÀ ESPRESSO DA TALE MEDIA ARITMETICA.

***I.2.11 RISCHIO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE DEBITORIA DELL'EMITTENTE***

IN DATA 30 MAGGIO 2006, È STATO STIPULATO UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO, DI MEDIO-LUNGO TERMINE, TRA L'EMITTENTE E LA ABN AMRO, SOCIETÀ CAPOGRUPPO DEL GRUPPO D'APPARTENENZA DELL'EMITTENTE, PER UN IMPORTO PARI A EURO 6 MLD, E CON UN TASSO DI INTERESSE VARIABILE (INDICIZZATO ALL'EURIBOR). L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO, ALLA DATA DEL PRESENTE PROSPETTO, È STATO DI EURO 5 MLD. L'ESPOSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DI ABN AMRO NON ALTERA TUTTAVIA LA SOLVIBILITÀ DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE AI COVERED WARRANT E AI DIRITTI AGLI STESSI CONNESSI.



**Warrant Cap**

N. ser.	Emittente	Tipo	Cod. ISIN	Tasso di Interesse sottostante	Strike	Periodo di Rif.	Data Emissione	Prima Data di Esercizio	Data Scadenza	Valore Nominale	Cod. Neg.	Quantità	Cash/ Physical
1	NTV	esot	IT0004153786	Euribor 3M	3,00%	Trimestrale	01Ottobre2006	31dic 2006	30/09/2021	5.000	Q15378	10,000	CASH
2	NTV	esot	IT0004153794	Euribor 3M	4,00%	Trimestrale	01Ottobre2006	31dic 2006	30/09/2021	5.000	Q15379	10,000	CASH
3	NTV	esot	IT0004153802	Euribor 3M	5,00%	Trimestrale	01Ottobre2006	31dic 2006	30/09/2021	5.000	Q15380	10,000	CASH

Esercizio periodico	Lotto Esercizio	Lotto Neg.	N. lotti neg. per obblighi quotazione	Volatilità	Tasso Free Risk	Prezzo Indicativo Covered Warrant	Valuta di Denominazione	Ente di Calcolo
PERIODIC	1	1	5	22,14%	4,01%	717,76	Euro	BAPV
PERIODIC	1	1	10	19,46%	4,01%	403,29	Euro	BAPV
PERIODIC	1	1	20	18,93%	4,01%	238,94	Euro	BAPV

## **REGOLAMENTO DEGLI “ANTONVENETA COVERED WARRANT CAP E FLOOR, CAP SPREAD E FLOOR SPREAD, DIGITAL CAP E DIGITAL FLOOR, PAYER E RECEIVER SU TASSI DI INTERESSE”**

All'interno del presente Regolamento, le seguenti espressioni riportate nel testo con lettera maiuscola hanno il seguente significato:

- “Cambio di Riferimento” indica, per ciascuna serie di Warrant per cui la Valuta di Denominazione del relativo Tasso di Interesse è diversa dall'Euro, quel tasso, espresso come quantità della Valuta di Denominazione per unità di Euro, che verrà rilevato nei tempi e nei modi stabiliti dal § 5 del Regolamento.
- “Coefficiente di Periodo”  
o “CP” indica, per ciascun Periodo di Riferimento, il numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi all'interno di tale Periodo di Riferimento, inclusi sia il primo che l'ultimo giorno, diviso per 36000 ad eccezione dei Covered Warrant aventi come sottostante il Tasso di Interesse GPB Libor per i quali indica il numero dei giorni trascorsi nel Periodo di Riferimento diviso per 36500. Nel caso dei Warrant Payer e dei Warrant Receiver il
- $$\frac{1}{100}$$
- Coefficiente di Periodo è pari a  $\frac{1}{100}$ .
- “Condizioni Definitive” indica le condizioni definitive relative ad ogni singola emissione di Warrant che verranno rese disponibili tramite avviso integrativo pubblicato entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni, mediante deposito presso Borsa Italiana S.p.A. e la sede dell'Emittente, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell'art. 33 del Regolamento CE n. 809/2004, e contestualmente trasmesse alla Consob, redatte conformemente al modello allegato al Prospetto.
- “Data di Emissione” indica, per ciascuna serie di Warrant, la data specificata nelle relative Condizioni Definitive, che coincide con il primo giorno del primo Periodo di Riferimento.
- “Data di Esercizio” indica, per ciascuna serie di Warrant, l'ultimo giorno di calendario di un Periodo di Riferimento, atteso che, nel caso che ciascuna di tali date non costituisca un Giorno Lavorativo Bancario, la relativa Data di Esercizio sarà anticipata al Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente.
- “Data di Scadenza” indica, per ciascuna serie di Warrant, la data specificata nelle relative Condizioni Definitive, atteso che - ove tale data non sia un Giorno Lavorativo Bancario - la Data di Scadenza sarà anticipata al Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente.
- “Dichiarazione di Esercizio in Eccezione” indica una dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato al presente Regolamento, che i Titolari devono trasmettere all'Emittente con le modalità ed entro i termini di cui al § 3 del Regolamento, al fine di rinunciare a ricevere il Differenziale. Le Dichiarazioni di Esercizio in Eccezione ricevute oltre i limiti temporali ivi indicati saranno ritenute nulle e non più accettabili dall'Emittente.

“Differenziale”	indica un importo in Euro a cui ha diritto il Titolare dei Warrant in seguito all’esercizio degli stessi, così come determinato in conformità al disposto del § 3 del Regolamento. Il Titolare dei Warrant non ha diritto ad alcun Differenziale qualora: (a) per i Warrant Cap, Warrant Cap Spread, Warrant Payer, il Livello di Riferimento sia uguale o inferiore allo Strike; (b) per i Warrant Floor, Warrant Floor Spread, Warrant Receiver, il Livello di Riferimento sia uguale o superiore allo Strike; (c) per i Warrant Digital Cap e Digital Floor, il Livello di Riferimento sia, rispettivamente, inferiore o superiore allo Strike.
“Emittente”	indica Banca Antonveneta S.p.A., con sede in Padova, Piazzetta Turati, 2.
“Ente di Calcolo”	indica, per ciascuna serie di Warrant, il soggetto responsabile per il calcolo e la pubblicazione del relativo Tasso di Interesse, che sarà di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive.
“Giorno di Rilievo”	indica, con riferimento ad un Periodo di Riferimento, il giorno corrispondente al secondo Giorno Lavorativo Bancario precedente l’inizio di tale Periodo di Riferimento. Per i Warrant Payer e i Warrant Receiver, indica il secondo Giorno Lavorativo Bancario precedente la relativa Data di Esercizio.
“Giorno Lavorativo Bancario”	indica, per ciascuna serie di Warrant, e sulla base del Tasso d’Interesse sottostante: (i) un giorno in cui il sistema TARGET (acronimo di “Trans-european Automated Real-time Gross-settlement Express Transfer System”) è operativo, per il tasso Euribor e il tasso Swap rate EUR, (ii) un giorno in cui la piazza finanziari a di New York è aperta, per il tasso Libor USD e per il tasso Swap Rate USD, (iii) un giorno in cui la piazza finanziaria di Londra è aperta, per il tasso Libor GBP e per il tasso Swap Rate GBP, (iv) un giorno in cui la piazza finanziaria di Tokyo è aperta, per il tasso Libor JPY e per il tasso Swap Rate JPY, (v) un giorno in cui la piazza finanziaria di Zurigo è aperta, per il tasso Libor CHF e per il tasso Swap Rate CHF.
“Payoff” o “D”	indica, per ciascuna serie di Warrant Digital Cap e di Warrant Digital Floor, una percentuale del Valore Nominale che verrà determinata nelle relative Condizioni Definitive, rilevante per la determinazione del Differenziale in conformità al disposto del § 3 del Regolamento.
“Livello di Riferimento”	indica il livello del Tasso di Interesse come rilevato dall’Emittente, nei tempi e nei modi stabiliti dal § 4 del Regolamento, nel Giorno di Rilievo, rilevante per la determinazione del Differenziale in conformità al disposto del § 3 del Regolamento.
“Livello di Riferimento Massimo”	indica, per ciascuna serie di Warrant Cap Spread, un determinato livello del Tasso di Interesse, stabilito dall’Emittente in sede di emissione dei Warrant Cap Spread e

riportato nelle relative Condizioni Definitive, rilevante per la determinazione dello Spread.

“Livello di Riferimento Minimo”

indica, per ciascuna serie di Warrant Floor Spread, un determinato livello del Tasso di Interesse, stabilito dall’Emittente in sede di emissione dei Warrant Floor Spread e riportato nelle relative Condizioni Definitive, rilevante per la determinazione dello Spread.

“n”

indica, per ciascuna serie di Warrant Payer e di Warrant Receiver, il numero di anni compresi nel periodo di calcolo del Tasso di Interesse, rilevante per la determinazione del Differenziale in conformità al disposto del § 3 del Regolamento.

“Periodo di Riferimento”

indica, con riferimento ai Warrant Cap, Warrant Floor, Warrant Cap Spread, Warrant Floor Spread, Warrant Digital Cap e Warrant Digital Floor, il periodo di durata di ciascuna opzione come determinato dall’Emittente nelle relative Condizioni Definitive e corrispondente al periodo di calcolo del rispettivo Tasso di Interesse. In questi casi, il primo Periodo di Riferimento ha inizio alla rispettiva Data di Emissione e termina il giorno di calendario precedente la data di inizio del Periodo di Riferimento successivo. Con riferimento ai Warrant Payer e Warrant Receiver, indica il periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza.

“Spread” o “S”

indica, per ciascuna serie di Warrant Cap Spread, la differenza tra il Livello di Riferimento Massimo e lo Strike, e, per ciascuna serie di Warrant Floor Spread, la differenza tra lo Strike e il Livello di Riferimento Minimo, rilevanti per la determinazione del Differenziale in conformità al disposto del § 3 del Regolamento.

“Strike”

indica, per ciascuna serie di Warrant, quel valore del Tasso di Interesse, stabilito dall’Emittente in sede di emissione dei Warrant e riportato nelle relative Condizioni Definitive, in relazione al quale viene calcolato il Differenziale.

“Tasso di Interesse”

indica il tasso di interesse sottostante a ciascuna serie di Warrant, che sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, pubblicate in occasione delle singole emissioni e che verrà scelto tra uno dei tassi di interesse di seguito riportati e verrà rilevato nei tempi e nei modi stabiliti dal § 4 del Regolamento:

Euribor, USD Libor, CHF Libor, JPY Libor, GBP Libor, Swap Rate Eur, Swap Rate USD, Swap Rate GBP, Swap Rate JPY, Swap Rate CHF.

“Titolari”

indica i legittimi portatori dei Warrant, legittimati eventualmente a ricevere il Differenziale e all’esercizio degli altri diritti relativi ai Warrant.

“Valuta di Denominazione”

indica, per ciascuna serie di Warrant, la valuta in cui deve intendersi denominato il Tasso di Interesse, come riportata nelle relative Condizioni Definitive.

“Valore Nominale” o “VN” indica il valore nominale unitario di un Warrant, come indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna serie di Warrant.

“Warrant” indica gli “Antonveneta Covered Warrant Cap e Floor, Cap Spread e Floor Spread, Digital Cap e Digital Floor, Payer e Receiver su Tassi di Interesse”.

## **§1** **Norme Generali**

Il presente Regolamento disciplina l'emissione di Warrant da parte dell'Emittente. I Warrant conferiscono al Titolare il diritto di ricevere in pagamento dall'Emittente un Differenziale eventualmente dovuto in conformità con le disposizioni del seguente Regolamento.

## **§2** **Taglio dei Warrant e Regime di Circolazione**

(1) Il numero dei Warrant emessi per ogni serie sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”), in conformità con quanto stabilito dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in regime di dematerializzazione, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e il Regolamento Consob n. 11768/1998.

(2) I Warrant sono trasferibili in conformità alla normativa indicata nel paragrafo (1). I Titolari non avranno diritto ad alcun certificato rappresentativo.

(3) I Warrant rappresentano obbligazioni dirette, incondizionate e non garantite dell'Emittente e hanno lo stesso grado di tutte le altre obbligazioni dell'Emittente non garantite e non sottoposte a condizione.

## **§3** **Esercizio e Liquidazione**

(1) I Warrant incorporano, ciascuno, una o più opzioni di tipo europeo, ciascuna delle quali è esercitabile alla rispettiva Data di Esercizio. Salvo rinuncia ai sensi del punto (3) che segue, i Warrant sono automaticamente esercitati alla rispettiva Data di Esercizio, nel caso in cui il Differenziale a tale data sia positivo. Per ciascun Warrant esercitato, il Titolare avrà diritto al pagamento del Differenziale, che è calcolato in base alle seguenti formule:

- per i Warrant Cap:

$$\left[ VN \times CP \times \frac{1}{\text{Cambio di Riferimento}} \times (\text{Livello di Riferimento} - \text{Strike}) \right]$$

se il Livello di Riferimento è superiore allo Strike

0 se il Livello di Riferimento è inferiore o uguale allo Strike

- per i Warrant Floor:

$$\left[ VN \times CP \times \frac{1}{\text{Cambio di Riferimento}} \times (\text{Strike} - \text{Livello di Riferimento}) \right]$$

se il Livello di Riferimento è inferiore allo Strike

0 se il Livello di Riferimento è superiore o uguale allo Strike

- per i Warrant Cap Spread:

$$\left[ VN \times CP \times \frac{1}{\text{Cambio di Riferimento}} \times \text{MIN}(S; \text{Livello di Riferimento} - \text{Strike}) \right]$$

se il Livello di Riferimento è superiore allo Strike

0 se il Livello di Riferimento è inferiore o uguale allo Strike

- per i Warrant Floor Spread:

$$\left[ VN \times CP \times \frac{1}{\text{Cambio di Riferimento}} \times \text{MIN}(S; \text{Strike} - \text{Livello di Riferimento}) \right]$$

se il Livello di Riferimento è inferiore allo Strike

0 se il Livello di Riferimento è superiore o uguale allo Strike

- per i Warrant Digital Cap:

$$VN \times CP \times D \times \frac{1}{\text{Cambio di Riferimento}}$$

se il Livello di Riferimento è maggiore o uguale allo Strike

0 se il Livello di Riferimento è inferiore allo Strike

- per i Warrant Digital Floor:

$$VN \times CP \times D \times \frac{1}{\text{Cambio di Riferimento}}$$

se il Livello di Riferimento è inferiore o uguale allo Strike

0 se il Livello di Riferimento è maggiore dello Strike

- per i Warrant Payer:

$$\left[ VN \times CP \times (\text{Livello di Riferimento} - \text{Strike}) \times \sum_{i=1}^n \frac{1}{\left(1 + \frac{\text{Livello di Riferimento}}{100}\right)^i} \times \frac{1}{\text{Cambiodi Riferimento}} \right]$$

se il Livello di Riferimento è superiore allo Strike

0 se il Livello di Riferimento è inferiore o uguale allo Strike

- per i Warrant Receiver:

$$\left[ VN \times CP \times (Strike - Livello\ di\ Riferimento) \times \sum_{i=1}^n \frac{1}{\left(1 + \frac{Livello\ di\ Riferimento}{100}\right)^i} \times \frac{1}{Cambi\ di\ Riferimento} \right]$$

se il Livello di Riferimento è inferiore allo Strike

0 se il Livello di Riferimento è superiore o uguale allo Strike

A scanso di ogni equivoco, si precisa che ogni numero che volta per volta sarà considerato ai fini di calcolo del Differenziale a norma delle formule sopra esposte sarà considerato solo nel suo dato numerico (a titolo esemplificativo, “2,00 o 3,00 e non 2,00% o 3,00% ), e privato della sua eventuale natura percentuale.

(2) L’Emittente provvederà ad accreditare il Differenziale dovuto, se positivo, ad ogni Data di Esercizio, agli intermediari autorizzati depositari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli, secondo le istruzioni di Monte Titoli; tali intermediari autorizzati provvederanno a trasferire il relativo importo sui conti dei Titolari.

(3) Il Titolare avrà facoltà di rinunciare a ricevere il Differenziale inviando via fax all’Emittente una Dichiarazione di Esercizio in Eccezione entro le ore 10.00 C.E.T. del Giorno Lavorativo Bancario precedente la relativa Data di Esercizio. La Dichiarazione di Esercizio in Eccezione dovrà essere conforme a quella allegata al presente Regolamento, e dovrà contenere il nome e l’indirizzo del Titolare, il codice ISIN dei Warrant, il numero dei Warrant di cui è titolare e l’esplicita dichiarazione, da parte del Titolare, che è sua intenzione rinunciare al suo diritto di ricevere il Differenziale. La Dichiarazione di Esercizio in Eccezione è irrevocabile.

(4) L’Emittente non applica alcuna commissione di negoziazione o di esercizio. In ogni caso, tutte le imposte o tasse, comunque denominate, e eventuali costi aggiuntivi connessi all’esercizio dei Warrant non dipendenti dall’Emittente saranno a carico del Titolare.

#### § 4

#### *Eventi relativi al Tasso di Interesse*

(1) Ai fini del calcolo del Livello di Riferimento in ciascun Giorno di Rilievo, il livello del Tasso di Interesse che sarà preso in considerazione sarà quello, relativo ad una durata corrispondente a quella indicata dall’Emittente nelle relative Condizioni Definitive, calcolato e pubblicato secondo le seguenti modalità:

- per le serie di Warrant aventi quale Tasso di Interesse sottostante il tasso Euribor, il Livello di Riferimento coincide con il tasso Euribor, ovvero il tasso interbancario europeo (Euro Interbank Offered Rate), rilevato a cura dell’European Banking Federation e pubblicato alla pagina Reuters EURIBOR01, alle ore 11.00 di Bruxelles del Giorno di Rilievo relativo all’opzione esercitata. Il tasso Euribor è determinato per valuta spot (Trade Date + 2 Business Days TARGET) con una convenzione *actual/360* ed è composto da tre decimali;
- per le serie di Warrant aventi quale Tasso di Interesse sottostante il tasso USD Libor, il Livello di Riferimento coincide con il tasso USD Libor, ovvero il tasso interbancario londinese (London Interbank Offered Rate), rilevato a cura della British Banking Association (“**BBA**”) alle ore 11.00 di Londra del Giorno di Rilievo relativo all’opzione

esercitata. Il tasso USD Libor è determinato per valuta spot (Trade Date + 2 Business Days Great Britain) con una convenzione *actual/360* ed è composto da cinque decimali;

- per le serie di Warrant aventi quale Tasso di Interesse sottostante il tasso CHF Libor, il Livello di Riferimento coincide con il tasso CHF Libor, ovvero il tasso interbancario londinese (London Interbank Offered Rate), rilevato a cura della BBA alle ore 11.00 di Londra del Giorno di Rilievo relativo all'opzione esercitata. Il tasso CHF Libor è determinato per valuta spot (Trade Date + 2 Business Days Great Britain) con una convenzione *actual/360* ed è composto da cinque decimali;
- per le serie di Warrant aventi quale Tasso di Interesse sottostante il tasso GBP Libor, il Livello di Riferimento coincide con il tasso GBP Libor, ovvero il tasso interbancario londinese (London Interbank Offered Rate), rilevato a cura della BBA alle ore 11.00 di Londra. Il tasso GBP Libor è determinato per valuta spot (Trade Date + 2 Business Days Great Britain) con una convenzione *actual/365* ed è composto da cinque decimali;
- per le serie di Warrant aventi quale Tasso di Interesse sottostante il tasso JPY Libor, il Livello di Riferimento coincide con il tasso JPY Libor, ovvero il tasso interbancario londinese (London Interbank Offered Rate), rilevato dalla BBA alle ore 11.00 di Londra. Il tasso JPY Libor è determinato per valuta spot (Trade Date + 2 Business Days Great Britain) con una convenzione *actual/360* ed è composto da cinque decimali;
- per le serie di Warrant aventi quale Tasso di Interesse sottostante il tasso Swap Rate Eur, il Livello di Riferimento coincide con il tasso Swap Rate Eur, ovvero il tasso Interest Rate Swap pubblicato alla pagina Reuters "EURSFIXA=" alle ore 11.00 di Francoforte;
- per le serie di Warrant aventi quale Tasso di Interesse sottostante il tasso Swap Rate USD, il Livello di Riferimento coincide con il tasso Swap Rate USD, ovvero il tasso Interest Rate Swap pubblicato alla pagina Reuters "USDSFIX" alle ore 11.00 di New York;
- per le serie di Warrant aventi quale Tasso di Interesse sottostante il tasso Swap Rate GBP, il Livello di Riferimento coincide con il tasso Swap Rate GBP, ovvero il tasso Interest Rate Swap pubblicato alla pagina Reuters "GBPSFIX" alle ore 11.00 di Londra;
- per le serie di Warrant aventi quale Tasso di Interesse sottostante il tasso Swap Rate JPY, il Livello di Riferimento coincide con il tasso Swap Rate JPY, ovvero il tasso Interest Rate Swap pubblicato alla pagina Reuters "JPYSFIX" alle ore 10.00 di Tokio;
- per le serie di Warrant aventi quale Tasso di Interesse sottostante il tasso Swap Rate CHF, il Livello di Riferimento coincide con il tasso Swap Rate CHF, ovvero il tasso Interest Rate Swap pubblicato alla pagina Reuters "CHFSFIX" alle ore 11.00 di Londra.

(2) Ove il Tasso di Interesse non venga più calcolato a cura del rispettivo Ente di Calcolo, ma da altro ente che abbia all'uopo sostituito l'Ente di Calcolo, il Differenziale sarà calcolato sulla base del Livello di Riferimento del Tasso di Interesse come determinato e pubblicato da tale ente sostitutivo, ed ogni riferimento, contenuto nel presente Regolamento, relativo all'Ente di Calcolo, verrà riferito, se il contesto lo consente, a tale ente sostitutivo.

(3) Ove il Tasso di Interesse sia cancellato o sostituito, e, secondo il prudente apprezzamento dell'Emittente, non sia possibile determinare un Tasso di Interesse sostitutivo, l'Emittente e un esperto nominato dallo stesso continueranno a calcolare e a pubblicare il Tasso di Interesse sulla base della vecchia struttura dello stesso e dell'ultimo livello calcolato. In alternativa, l'Emittente si libererà dai propri obblighi relativi ai Warrant riconoscendo ai Titolari un congruo valore di mercato dei Warrant calcolato sulla base dei valori rilevati per il Tasso di Interesse sottostante negli ultimi dieci giorni prima che ne venisse cessato il calcolo. Il valore

dei Warrant così determinato, nonché i modi e i tempi con cui verrà corrisposto, verrà comunicato ai Titolari secondo le modalità di cui al successivo § 6.

(4) Ogni rilievo, calcolo o altra decisione presa dall'Emittente sarà, in assenza di errori evidenti, vincolante per tutte le parti.

## **§5**

### ***Eventi relativi al Cambio di Riferimento***

(1) Ai fini del calcolo del Differenziale in ciascun Giorno di Rilievo, il Cambio di Riferimento corrisponde al tasso ufficiale di cambio tra l'Euro e la Valuta di Denominazione registrato nello stesso Giorno di Rilievo dalla Banca Centrale Europea, come normalmente pubblicato alle ore 14.15 C.E.T. sul sito della Banca Centrale Europea al seguente indirizzo [www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html](http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html).

(2) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Livello di Riferimento sia definito nel Giorno di Rilievo in un momento diverso dall'ora indicata sopra, il Cambio di Riferimento applicabile sarà quello pubblicato al momento in cui il Livello di Riferimento sarà definito dall'Ente di Calcolo.

(3) Se nel Giorno di Rilievo il Cambio di Riferimento non è pubblicato come sopra, l'Emittente richiederà a quattro maggiori banche internazionali (in cui non sarà incluso l'Emittente), a sua scelta, di quotare un prezzo di offerta per 1 Euro, espresso nella Valuta di Denominazione nella quale i Tassi di Interesse sono espressi, al momento in cui il Livello di Riferimento è definito dall'Ente di Calcolo, e calcolerà la media aritmetica tra i diversi prezzi indicati. Il Cambio di Riferimento sarà espresso da tale media aritmetica.

## **§6**

### ***Comunicazioni***

Fatte salve le disposizioni in materia di comunicazioni al mercato, ogni comunicazione ai Titolari verrà effettuata tramite annuncio pubblicato su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale e, a seguito dell'ammissione a quotazione dei Warrant, tramite avviso di Borsa Italiana.

## **§7**

### ***Incrementi***

L'Emittente si riserva il diritto di emettere, di volta in volta, senza il consenso dei Titolari, Warrant aventi le stesse caratteristiche di quelli già emessi, di modo che gli stessi possano essere considerati come facenti parte di una medesima emissione, e di aumentare il numero dei Warrant. Il termine "Warrant", nel caso di tale operazione, comprenderà anche i Warrant emessi in incremento.

## **§8**

### ***Miscellanea***

(1) I Warrant, per ogni loro aspetto di forma o di merito, nonché i diritti e gli obblighi dei Titolari e dell'Emittente sono regolati dalla legge italiana.

(2) Nel caso in cui una qualsiasi delle condizioni e dei termini previsti dal presente Regolamento sono o dovessero divenire invalide in tutto o in parte, le altre previsioni continueranno ad essere valide ed efficaci. Le clausole nulle saranno sostituite con disposizioni conformi allo scopo e alle intenzioni del presente Regolamento.

(3) Il luogo dell'adempimento è Padova ed il foro competente in esclusiva è il Foro di Padova.

(4) L'Emittente avrà il diritto di integrare e modificare senza il consenso dei Titolari, previa comunicazione a Borsa Italiana, le clausole del presente Regolamento in caso di: (a) errori materiali (b) condizioni palesemente incomplete o contraddittorie. Tali integrazioni e modifiche sono consentite solo ove esse non peggiorino, nella sostanza, la posizione economica del Titolare. Le integrazioni e le modifiche al presente Regolamento verranno pubblicate con le modalità previste dal § 6 del Regolamento.

(5) Gli obblighi dell'Emittente derivanti dai Warrant s'intenderanno venuti meno nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche della legislazione e della disciplina fiscale applicabili, l'Emittente accerti in buona fede l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di adempiere tutto o in parte, agli stessi. In tali circostanze, l'Emittente sarà tenuto a corrispondere ai Titolari una somma determinata in buona fede dal medesimo Emittente, previa consultazione con un esperto indipendente nominato in tale circostanza, tale da rappresentare il valore di mercato dei Warrant il Giorno Lavorativo Bancario precedente il verificarsi delle modifiche normative di cui sopra. Il pagamento di tale somma di denaro avverrà non appena possibile e comunque non oltre 10 Giorni Lavorativi Bancari dal Giorno Lavorativo Bancario di cui sopra, secondo le modalità che verranno rese pubbliche ai sensi del § 6 del Regolamento.

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO IN ECCEZIONE**  
da compilare integralmente a cura dell'investitore

**“ANTONVENETA COVERED WARRANT CAP E FLOOR, CAP SPREAD E FLOOR SPREAD, DIGITAL CAP E DIGITAL FLOOR, PAYER E RECEIVER SU TASSI DI INTERESSE”**

A: [●]

fax N.: [●]

A: \* \_\_\_\_\_ [Monte Titoli S.p.A. o intermediario prescelto]

Warrant nominati \_\_\_\_\_

“Antonveneta Covered Warrant Cap e Floor, Cap Spread e Floor Spread, Digital Cap e Digital Floor, Payer e Receiver su Tassi di Interesse”, serie \* \_\_\_\_\_ emessi da Banca Antonveneta con le Condizioni Definitive, pubblicate mediante avviso integrativo sulla base del Prospetto depositato presso la Consob il [●] (i “Warrant”).

1. Il portatore dei Warrant

\_\_\_\_\_  
Cognome e nome o ragione sociale  
del portatore

\_\_\_\_\_  
Via e numero civico

\_\_\_\_\_  
Comune, Provincia e CAP

\_\_\_\_\_  
Telefono e fax

con la presente dichiara di non volere esercitare le condizioni d'opzione dei diritti garantiti dai Warrant come da indicazione nel prospetto di vendita.

Codice ISIN dei Warrant non esercitati

\_\_\_\_\_  
Numero dei Warrant non esercitati

2. Il sottoscritto è consapevole che la Dichiarazione di Esercizio in Eccezione non è valida qualora non vengano rispettati i requisiti indicati nel Regolamento dei Warrant. Per questo motivo, ai fini del corretto Esercizio in Eccezione dei Warrant occorre riportare il cognome e l'indirizzo come da punto 1 della presente Dichiarazione, nonché indicare per esteso il riferimento “Re. Antonveneta Covered Warrant Cap e Floor, Cap Spread e Floor

Spread, Digital Cap e Digital Floor, Payer e Receiver su Tassi di Interesse, serie \* \_\_\_\_\_, codice ISIN \* \_\_\_\_\_”.

3. Il sottoscritto è altresì consapevole che l'Esercizio in Eccezione degli Antonveneta Covered Warrant Cap e Floor, Cap Spread e Floor Spread, Digital Cap e Digital Floor, Payer e Receiver su Tassi di Interesse comporta la rinuncia all'eventuale Differenziale cui gli stessi avrebbero dato luogo ove esercitati.

\* \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Luogo Data

\* \_\_\_\_\_  
Firma del portatore

Da compilare a cura dell'investitore.